

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Gaia Golia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; con la collaborazione per la Segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 1.06.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa). SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11599/1217 pf17-18 GP/GC/blp dell'11.5.2018).

Il deferimento

Con provvedimento dell'11 maggio 2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Giancaspro Cosmo Antonio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS e agli artt. 80 e 87, comma 1, lettera A) delle NOIF, per non aver consentito alla Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C, di svolgere l'attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018 e per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C. ed alla Società dalla stessa incaricata, nonostante richiesti, copia di estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla Società FC Bari 1908 Spa In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa, come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini di rito, i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva.

La difesa ha ribadito quanto sostenuto nella memoria con richiesta di archiviazione inviata alla Procura Federale il 10 maggio 2018, ossia l'infondatezza delle contestazioni mosse. Nessuna attività ostruzionistica sarebbe stata posta in essere dalla Società ma, piuttosto, si tratterebbe di una frettolosa apertura dell'indagine da parte dell'organo inquirente dovuta all'esistenza di altro e strettamente collegato procedimento disciplinare avente ad oggetto il mancato

pagamento di oneri fiscali e previdenziali. La difesa, in particolare, contesta la legittimità delle richieste di accesso formulate dalla Co.Vi.So.C. in data 18 aprile 2018 per il tramite della Deloitte&Touche Spa in quanto surrettiziamente volte ad ottenere una integrazione di acquisizioni documentali e probatorie per il procedimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp le cui indagini si erano chiuse con il relativo avviso 10 giorni prima in data 9 aprile 2018. La Società Football Club Bari 1908 Spa non avrebbe mai opposto alcun diniego alla richiesta di visita ispettiva formulata con un preavviso di soli due giorni, limitandosi a richiedere le ragioni dell'ispezione e a pretendere un congruo preavviso anche in ragione della impossibilità a presenziare alle operazioni ispettive da parte dei tre dirigenti individuati dalla Deloitte & Touche Spa.

Sulla mancata produzione degli estratti conto della Società per i mesi di marzo e aprile richiesti il 24 aprile da Deloitte & Touche Spa, ancora una volta si sarebbe trattato di un artificio posto in essere dalla Co.Vi.So.C. al fine di fornire alla Procura Federale un supplemento di materiale probatorio da utilizzare nell'ambito del deferimento le cui indagini si erano chiuse con avviso del 9 aprile 2018. Per tale ragione la Società ha deciso di rinviare l'incombente a data successiva alla definizione del giudizio pendente.

Il dibattimento

All'udienza del 1 giugno 2018, la Procura Federale, espone le considerazioni principali a sostegno del deferimento, ne chiede l'integrale accoglimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Giancaspro Cosmo Antonio: mesi 3 (mesi tre) di inibizione;
- per la Società Football Club Bari 1908 Spa: la sanzione della ammenda pari a €. 20.000,00 (euro ventimila/00).

La difesa della Società e del legale rappresentante, si richiama alle memorie difensive depositate in atti ed insiste nel respingere gli addebiti contestati chiedendo il rigetto del deferimento.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il procedimento trae origine dallo stralcio degli atti del deferimento n. 1125pf17-18 conseguente alla segnalazione del 27 aprile 2018 prot. n. 4420/2018 effettuata alla Procura Federale da parte della Co.Vi.So.C. in ordine alla mancata disponibilità da parte della Società FC Bari 1908 Spa, alla esecuzione da parte della Società Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla Co.Vi.So.C. medesima, di una verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018, nonché per la mancata produzione di estratti conto relativi a conti correnti intestati alla Società.

La mancata produzione dei documenti richiesti da parte della Commissione di Vigilanza ed i comportamenti reiteratamente diretti ad eludere gli accertamenti in materia gestionale ed economica da parte degli organismi deputati, configurano illecito amministrativo.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 CGS "Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero

il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

I poteri ed i compiti attribuiti alla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche sono tassativamente individuati dalle Norme Organizzative Interne della Federazione laddove prevedono che “Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle Società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione. 2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può: a) richiedere alle Società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni” (art. 80 NOIF). Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali “la Co.Vi.So.C. può effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle Società” (art. 87 NOIF).

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse alla Società ed al legale rappresentante.

Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, la richiesta di verifiche presso la sede della Società Football Club Bari 1908 Spa formulata da parte della Deloitte & Touche Spa, con accesso da effettuare in data 20 aprile 2018, richiesta di verifica inviata il 18 aprile 2018 alle ore 12,24, veniva riscontrata negativamente dall’amministrazione della Società alle 20,58 del 19 aprile 2018. Si devono considerare, infatti, illegittimamente sollevate le obiezioni mosse agli organi ispettivi federali e volte a contestarne metodi e contenuti: *“qualunque ulteriore attività di verifica concernente i medesimi fatti oggetto del procedimento non risulta compatibile con le previsioni di cui agli artt. 32-ter e 32 - quinquies CGS. Ciò posto, Vi chiediamo cortesemente di chiarire l’oggetto della verifica ispettiva e di concordare una diversa data durante la prossima settimana, anche al fine di assicurare la presenza di tutti i soggetti interessati...”*.

Parimenti illegittimo il mancato riscontro e la mancata produzione degli estratti conto richiesti da Deloitte & Touche Spa il 24 aprile 2018, alla luce della “percezione della Società...che si cercasse di estendere – rectius integrare – l’attività istruttoria già svolta ed esaurita nel procedimento culminato con il deferimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp” (memoria del 29 maggio 2018).

Le disposizioni federali sopra richiamate, infatti, consentono alla Co.Vi.So.C. di effettuare visite ispettive presso le Società professionistiche e di richiedere il deposito di dati e di documenti contabili e societari senza che a queste ultime sia consentito di giudicare e limitare i poteri ispettivi dell’organo di controllo nell’esercizio delle proprie funzioni. Né potrebbe essere diversamente, senza svuotarne del tutto l’efficacia operativa.

In fase ispettiva, inevitabilmente, ben poco margine si può lasciare al contraddittorio tra vigilante e vigilato, il quale ultimo è tenuto a fornire piena e tempestiva collaborazione.

Nessun pregio, si può attribuire agli argomenti difensivi che vorrebbero legittimamente posti i dinieghi da parte della Società in ragione della intervenuta chiusura delle indagini da parte della Procura Federale nel procedimento n. 11176/1125 pf 17/18 GP/GC/blp con avviso del 9 aprile 2018. Ed infatti, la Co.Vi.So.C. ha agito nell'ambito della propria attività istituzionale laddove gode della più ampia autonomia decisionale e di intervento, erroneo ed infondato ritenere tale attività come delegata da parte della Procura Federale. Pertanto, l'eventuale e paventata surrettizia acquisizione da parte della Procura Federale di nuovo materiale probatorio agli atti del procedimento in corso, avrebbe potuto e dovuto essere eccepita dalla Società nelle competenti sedi, ossia dinanzi agli organi di giustizia federale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell'Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Giancaspro Cosmo Antonio mesi 3 (mesi tre) di inibizione;
- per la Società Football Club Bari 1908 Spa la sanzione della ammenda pari a €. 20.000,00 (euro ventimila/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; con la collaborazione per la Segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 1.06.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[210] – RICORSO DELLA SOCIETÀ AC TRENTO SCSD EX ARTT. 25, 30 e 32 CGS CONI.

Il ricorso

In data 18 aprile 2018 la Società AC Trento SCSD ha notificato un ricorso ex art. 25, 30 e 32 del CGS CONI nei confronti della Lega Nazionale dilettanti, comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale autonomo di Bolzano e la Società AC Mezzocorona per censurare l'illegittimità del provvedimento con il quale il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha proceduto ad emendare la delibera del proprio consiglio direttivo, pubblicata sul CU. n. 7 del 23 luglio 2015 con la quale la Società AC Mezzocorona era stata ammessa a partecipare al campionato di Eccellenza 2015/2016.

Riferiva il ricorrente di aver appreso dell'esistenza dell'impugnato provvedimento da articoli di stampa locale.

Nel ricorso, dopo un excursus dei fatti, da cui si evinceva che la delibera sopra citata era stata annullata dal giudice amministrativo di prime cure (Sentenza del Tar Lazio n. 10070/2017) e, in pendenza di appello al Consiglio di Stato, oggetto di correzione/rettifica mediante l'impugnato provvedimento, la Società ricorrente chiedeva di disporre l'acquisizione del provvedimento impugnato e, nel merito, dichiarare la nullità del provvedimento perché emanato nei confronti di un soggetto inesistente, vale a dire la Società Mezzocorona ormai non più in vita, e comunque annullare il provvedimento in quanto illegittimo.

Si costituiva in giudizio il solo Comitato Provinciale autonomo di Trento il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, la tardività dello stesso in quanto il provvedimento impugnato è stato regolarmente pubblicato sul C.U. n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, risulta ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalle norme federali, la carenza di legittimazione passiva della LND, nonché la carenza di interesse ad agire della Società ricorrente.

Nel merito contestava la legittimità della domanda.

Il dibattimento

All'udienza del 1.6.2018 il legale della Società AC Trento SCSD ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando, ai fini della decorrenza per impugnare l'art.30 del CGS CONI che prevede un termine annuale per la presentazione del ricorso, e, ai fini della sussistenza della giurisdizione quanto previsto dall'art.43 bis del CGS FIGC.

Non si sono presentate le altre parti.

I motivi della decisione

Alla luce degli atti prodotti in giudizio il Collegio ritiene fondate le eccezioni di tardività e di difetto di giurisdizione (rectius competenza) sollevate dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Trattasi, infatti, di giudizio impugnatorio avverso decisioni di organi federali al quale (come d'altronde riconosciuto anche dal ricorrente che, ai fini della sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale, ha richiamato l'art.43 bis del CGS FIGC) devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali.

Già in fattispecie analoghe questo Tribunale ha ritenuto insussistente la propria competenza con riferimento agli atti della Lega Nazionale Dilettanti e delle sue componenti (CU n. 18/TFN-SD del 27 settembre 2016).

Più di recente il Tribunale si è espresso nel senso che "La lega nazionale dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto-Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché per l'impugnazione delle proprie delibere non può che essere applicato l'art. 43 bis, comma 5, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti)" (CU n. 91/TFN-SD del 29 maggio 2017).

Anche sotto il profilo della tardività del ricorso deve sottolinearsi che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul CU n. 37 del 2 novembre 2017 e, pertanto, come previsto dall'art. 2, comma 3 del CGS FIGC e dall'art. 11 delle NOIF FIGC le decisioni si presumono conosciute a far data dalla loro pubblicazione.

Trattasi di presunzione assoluta che prescinde, quindi, da qualsivoglia eccezione contraria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara inammissibile ed improcedibile il ricorso presentato dalla Società AC Trento SCSD per i motivi sopra indicati.

Ordina addebitarsi la tassa reclamo.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 11 giugno 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini